

«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e ` inol-
tre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'in-
sorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insol-
venza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta
al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per
ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di
assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della pro-
cedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione
revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'arti-
colo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione
dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanzia-
mento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si
sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizie-
vole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali
casi l'indennizzo e ` determinato nella misura pari alle pre-
dette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme
versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e ` differito al
30 giugno 2008.

Art. 18- ter.

Autorita` marittima della navigazione
dello Stretto di Messina

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizza-
zione dell'Autorita` marittima della navigazione dello
Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie
di porto, nonche ` la disciplina del traffico marittimo dello
Stretto di Messina.

Art. 19.

Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli
articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui all'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 19- bis.

Differimento di un termine relativo
agli interventi per la ricostruzione del Belice

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al
31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e ` diffe-
rito al 31 dicembre 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'am-
bito del fondo speciale di parte corrente dello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

Art. 19- ter.

Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388

1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e ` sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo,
terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre
1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere
concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di
domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto
ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del
1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della
ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute,
da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia
asseverata da soggetto abilitato».

Art. 20.

Regime transitorio per l'operativita ` della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Il termine di cui al comma 2- bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia ` pro-
rogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4- bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 2007, n. 17, e ` differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione gene-
rale delle norme tecniche per le costruzioni approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
porti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'arti-
colo 5, comma 2- bis, del citato decreto-legge n. 136 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186
del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, in alternativa all'applicazione della sud-
detta revisione generale e ` possibile l'applicazione del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
porti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre
2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici
20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988,
4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pub-
blicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate,
nonche ` per quelle per le quali le amministrazioni aggradi-

catrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.

Art. 21.

Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio

decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Art. 21- bis.

Diritti aeroportuali

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Art. 21- ter

Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile

1. All'articolo 1, comma 213- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

Art. 21- quater.

Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'articolo 3- bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521,